

CONVENZIONE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO ATTUATIVO

"via Aspromonte n.8 (AREA D1) "

IN _____ MONZA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventisei, addì _____, del mese di _____, avanti al sottoscritto ufficiale rogante dottor _____ notaio in _____,

si sono costituiti:

- il sig. Mariani Enrico, nato a Monza, il 21,08,1945, nella sua qualità di Amministratore e legale rappresentante *pro tempore* della San Francesco s.r.l., con sede in Milano, via Savona n. 94 (C.F. 12650460962), e di seguito definita Attuatore, titolare della proprietà esclusiva delle aree situate nel Comune censuario e amministrativo di Monza (provincia di Monza e Brianza), così distinte:

A1) area individuata ai mappali 140, 141, 204, 223 e 231, del foglio 59, Catasto Terreni, come risulta dall'estratto catastale che si allega sotto la lettera "A";

identificati al catasto fabbricati come segue:

mappale 140 sub. 5, mappale 141 sub. 2, mappale 231 sub. 1, tutti graffiati del foglio 59 N.C.E.U., cat. D/6, rend. cat. € 4.880,00, via Quarnaro SNC, piano T, come risulta dall'estratto catastale che si allega sotto la lettera "B";

mappale 140 sub. 4, mappale 141 sub. 1, mappale 204 sub. 1, mappale 223 sub. 1, tutti graffiati del foglio 59 N.C.E.U., cat. D/6, rend. cat. € 15.900,00, via Quarnaro SNC, piano T, come risulta dall'estratto catastale che si allega sotto la lettera "C";

A2) area individuata al mappale 50 parte, del foglio 34, Catasto Terreni, come risulta dall'estratto catastale che si allega sotto la lettera "D";

- da una parte -

- il sig. _____, nato a _____ il _____, in qualità di responsabile del Settore "Governo del Territorio e legale rappresentante del Comune di Monza con sede in Monza piazza Trento e Trieste, codice fiscale 02030880153 autorizzato al compimento del presente atto in forza dei poteri ad esso conferiti dal combinato disposto dell'art. 107 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 51 dello Statuto vigente del Comune di Monza in virtù di decreto del Sindaco in data _____, prot. n. _____, di seguito chiamato Comune.

- dall'altra parte -

insieme di seguito indicate come le Parti.

I predetti componenti, della cui identità personale io Ufficiale rogante sono certo, rinunciando ai testimoni con il mio consenso, dichiarano di voler stipulare il presente atto con il quale:

PREMESSO

a) che l'Attuatore dichiara di avere la piena disponibilità delle aree interessate e

conseguentemente di essere in grado di assumere senza riserve gli obblighi derivanti dalla Convenzione;

b) che lo stesso Attuatore intende utilizzare a scopo edificatorio l'area sopra distinta sotto la **Lettera A1**, meglio identificata nell'allegata tav. 1, in colore rosso;

c) che l'area di cui alla **Lettera A1** ha una superficie totale di mq. 3.187,15 e nel vigente Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 98 del 20 dicembre 2021 è individuata come segue:

- «area per attività economiche - area D1 non perimetrata»;

il tutto come risulta dal certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune in data _____, che si allega sotto la lettera "_____";

d) che sulla predetta area non gravano vincoli di natura ambientale, paesaggistica, storico-architettonica, idrogeologica, sismica o altri vincoli previsti da leggi speciali, ostativi alla realizzazione del Piano Attuativo o la cui edificazione sia subordinata ad autorizzazioni di altre autorità;

e) che per l'utilizzazione a scopo edificatorio dell'area di cui alla **Lettera A1**, è stato presentato dall'Attuatore un progetto di Piano Attuativo (protocollo comunale n. 109.711/2024 del 11.06.2024, Registro pratiche Piani Attuativi al n. 4PAC/2024 e successive integrazioni) per la realizzazione di un intervento di ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. d, del D.P.R. 380/2001;

f) che il progetto di Piano Attuativo presentato prevede la demolizione della SL esistente pari a 2.110,71 e la ricostruzione di un edificio a destinazione residenziale di SL totale pari a mq 2.532,69, determinata applicando alla SL esistente l'incremento del 20% previsto dall'art. 11 comma 5 della L.r. 12/05 inerente alla Rigenerazione Urbana, corrisponde ad una SL pari a mq 421,98,

g) che il progetto di Piano Attuativo ha conseguito il parere favorevole della Commissione per il Paesaggio in data 18/5/2026 oggetto n.141/2026;

VISTI

1. la deliberazione della *Giunta* Comunale n. _____ in data _____, esecutiva, con la quale veniva adottato il Piano Attuativo;

2. l'attestazione di avvenuta pubblicazione e deposito del Piano Attuativo, nelle forme di legge, in seguito ai quali non sono pervenute osservazioni;

3. la deliberazione della Giunta Comunale n. _____ in data _____ esecutiva, con la quale veniva approvato il Piano Attuativo;

4. la L.R. n.12 dell'11 marzo 2005 e s.m.i.;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - OBBLIGO GENERALE

1. L'Attuatore si impegna ad assumere per sé e suoi aventi causa gli oneri e gli obblighi che seguono, precisando che il presente atto è da considerarsi per esso

vincolante e irrevocabile fino al completo assolvimento degli obblighi convenzionali, attestato con appositi atti deliberativi o certificativi da parte del Comune.

ART. 2 - DISPOSIZIONI PRELIMINARI

1. Tutte le premesse e gli allegati fanno parte integrante della Convenzione.
2. L'Attuatore è obbligato in solido per sé e per suoi aventi causa a qualsiasi titolo sino al verificarsi delle condizioni di cui al comma 3 del presente articolo; si deve, pertanto, intendere che in caso di alienazione, parziale o totale, delle aree oggetto della Convenzione, gli obblighi assunti dall'Attuatore con la presente Convenzione si trasferiscono agli acquirenti e ciò indipendentemente da eventuali diverse o contrarie clausole di vendita, le quali non hanno efficacia nei confronti del Comune.
3. In caso di trasferimento, le garanzie già prestate dall'Attuatore non vengono meno e non possono essere estinte o ridotte, se non dopo che il suo avente causa a qualsiasi titolo abbia prestato a sua volta idonee garanzie, in sostituzione o ad integrazione, liberando così il dante causa (Attuatore) dalle obbligazioni previste dalla presente Convenzione.
4. Gli allegati al presente Piano Attuativo sono:
 - all. A – Resoconto Indagine Ambientale preliminare;
 - all. A1 - Resoconto Indagine Ambientale preliminare – aprile 2025;
 - all. B - Studio Preliminare del Clima Acustico;
 - all. C – Studio della Mobilità;
 - all. D – Invarianza Idraulica;
 - all. D1 - Allegato E_RR7_2017 – invarianza idraulica;
 - all. D2 - Dichiarazione applicazione art. 12 comma 1 del R.R. 7/2017
 - all. E – Computo Metrico delle Opere di Urbanizzazione;
 - all. F – Quadro Economico agg. 12.6.26;
 - all. G – Relazione Tecnica agg. 04.05.26;
 - all. H – Relazione paesistica;
 - all. I – Relazione tecnico – agronomica
 - all. L – Schema di convenzione;
 - tav. 1 – Planimetria Esistente;
 - tav. 2 – Analisi PGT;
 - tav. 3 – Calcoli Planivolumetrici;
 - tav. 4 – Planimetria - Progetto;
 - tav. 5 – Piante - Progetto;
 - tav. 6 – Prospetti e Sezioni - Progetto;
 - tav. 7 – Prospetti senza verde;
 - tav. 8 – Documentazione fotografica;
 - tav. 9 – Renders;
 - tav. 10 – Regime giuridico dei suoli;
 - tav. 11 – Reti di urbanizzazione;

- tav. 12 – Planimetria area in cessione;
- tav. 13 – Opere di urbanizzazione, stato Esistente;
- tav. 14 – Opere di urbanizzazione, stato di Raffronto;
- tav. 15 – Opere di urbanizzazione, stato di Progetto;

Le 15 tavole, allegate al Piano Attuativo, sono da considerarsi come contenenti indicazioni di natura prevalente rispetto agli altri allegati.

Gli elaborati sopraindicati formano parte integrante della presente convenzione ancorché non fisicamente allegati, in quanto depositati e rinvenibili in modo univoco presso l'archivio comunale.

5. L'intervento di trasformazione edilizia previsto dal piano attuativo si qualifica di ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 1, lett. d), del D.P.R. n. 380 del 2001 per la SL di mq 2.532,69 di cui mq 2.110,71, corrispondono alla consistenza dell'edificio esistente e mq 421,98 per l'applicazione dell'incremento del 20% previsto dall'art. 11 c. 5 LR 12/05 (il cui massimo è pari a mq 422,14).

ART. 3 – TITOLI ABILITATIVI E TERMINI PER GLI ADEMPIMENTI

1. L'Attuatore si obbliga a presentare al Comune le istanze per l'ottenimento dei titoli abilitativi per le opere di urbanizzazione, come successivamente descritte, nel termine di 12 mesi dalla data della stipula in atto pubblico della presente Convenzione, ad iniziare i lavori entro 12 mesi dall'ottenimento del titolo abilitativo e ad ultimarli entro il termine massimo di 36 mesi dalla data di inizio dei lavori; in ogni caso le opere di urbanizzazione dovranno essere ultimate entro la fine dei lavori degli interventi privati.

2. L'attuatore si obbliga a presentare al Comune le istanze per l'ottenimento dei titoli abilitativi per gli interventi edilizi privati nel termine di 24 mesi dalla data della stipula in atto pubblico della presente Convenzione ad iniziare i lavori entro 12 mesi dall'ottenimento del titolo abilitativo e ad ultimarli entro il termine massimo di 36 mesi dalla data di inizio dei lavori.

3. L'agibilità degli interventi privati è subordinata al positivo collaudo delle opere di urbanizzazione;

4. In ogni caso, fermo restando i termini di cui ai commi precedenti, tutti gli adempimenti prescritti nella Convenzione devono essere eseguiti e ultimati entro il termine massimo di 10 anni dall'esecutività della delibera di approvazione del Piano Attuativo.

ART. 4 – CESSIONE DI AREE

1. Ai sensi dell'art. 9 della L.R. 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i. e dell'art. 7 c. 1 let. B NA del Piano dei Servizi del PGT vigente, le aree a standard che competono al Piano Attuativo e da *cedersi* al Comune sono così quantificate:

= Superficie territoriale (ST)	mq 3.187,15
= Aree a standard residenziale dovute	mq 2.072,20

2. L'Attuatore si obbliga a cedere gratuitamente al Comune:

- l'area richiamata in premessa come A2 di mq. 2.214,00 quale area per standard a parte del mappale 50 del foglio 34, indicata dalla linea rossa nella planimetria allegata alla presente Convenzione come tav. 12 e destinata a spazi pubblici.

- l'area di mq. 164,00 quale aree per urbanizzazioni primaria a parte dei mapp.li 140, 204, 223 e 231, indicata dalla linea verde nella planimetria allegata alla presente Convenzione come tav. 12, necessaria per l'ampliamento dei parcheggi esistenti slungo via Quarnaro.

2.1 La cessione della proprietà delle aree come sopra indicate, in forma gratuita a favore del Comune, avviene a tutti gli effetti con la stipula della presente Convenzione.

3. Per l'esatta individuazione catastale delle porzioni delle aree oggetto di cessione le parti si obbligano reciprocamente, una volta effettuati i necessari frazionamenti catastali, a stipulare l'atto di identificazione catastale, il tutto a cura e spese dell'Attuatore. Tale adempimento dovrà essere effettuato prima del rilascio o efficacia del titolo abilitativo afferente le opere di urbanizzazione.

4. L'Attuatore, garantisce che le aree come sopra cedute sono di sua piena proprietà e nella sua piena ed esclusiva disponibilità e che le medesime sono libere da pesi, ipoteche, servitù, oneri e trascrizioni pregiudizievoli di qualsiasi tipo e natura. Sulle aree cedute all'Amministrazione sono state effettuate delle analisi al fine di accertare l'assenza di inquinamento.

L'Attuatore garantisce che i terreni ceduti al Comune siano compatibili con le destinazioni previste dall'allegato 5, Parte IV, Tabella 1 colonna A del Dlgs 152/2006.

Qualora ci fosse la necessità di eseguire interventi di bonifica e ripristino ambientale, saranno a carico dell'Attuatore, che si impegna a provvedere a propria cura e spese, senza possibilità di scomputo dall'ammontare degli oneri di urbanizzazione, alla esecuzione di tali interventi secondo le modalità e le procedure precisate dal Titolo V della parte quarta del D.Lgs. 03 aprile 2006 n. 152.

5. Complessivamente le aree a standard cedute di cui al comma 2 del presente articolo assommano a mq. 2.214,00 e risultano maggiori ai mq. 2.072,25 minimi previsti da normativa.

ART. 5 - ACCORDI SULLE DISTANZE

Con la sottoscrizione della presente Convenzione si dà atto che l'edificazione di cui al presente Piano Attuativo è consentita secondo le distanze riportate nelle tav. 4 e 5, nel rispetto dei contenuti dell'art. 4 delle NA del Piano delle Regole vigente. Si precisa che gli edifici in progetto potranno essere posti ad una distanza minore dal solo nuovo confine stradale di via Aspromonte, pari a non meno m. 3.00.

ART. 6 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA - SECONDARIA

1. L'Attuatore si obbliga ad assumersi, a scomputo degli oneri di urbanizzazione primaria, la realizzazione delle opere individuate negli allegati tav. 13, 14 e 15 e consistenti in - realizzazione dei parcheggi a pettine in via Quarnaro, così come descritte e quantificate nel computo metrico estimativo, relativo al progetto di

fattibilità tecnica economica, allegato sotto la lettera E.

2. La potenzialità minima dei servizi verrà definita con gli enti fornitori in base alle caratteristiche dimensionali dell'intervento ed in base al numero degli utenti previsti, rimanendo a carico del soggetto attuatore il relativo costo.

3. Tutte le opere relative a servizi a rete devono essere eseguite, per quanto possibile, con le modalità previste dalla normativa vigente in materia.

4. Tutte le opere le cui installazioni comportino l'emissione di onde elettromagnetiche, sia in bassa frequenza che in alta frequenza, devono essere collocate in modo che non comportino alcun inquinamento da elettrosmog e comunque devono essere conformi alle norme vigenti in materia e alle istruzioni del Ministero dell'ambiente e degli organi preposti alla sorveglianza sanitaria.

5. Tutte le opere inerenti il ciclo delle acque, dall'approvvigionamento idrico fino al recapito finale degli scarichi liquidi di qualsiasi genere, devono essere conformi alle disposizioni di cui alla parte Terza, sezione II, titolo III, capi III e IV e allegato 5 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., nonché altre norme da questo richiamate.

6. Le opere di urbanizzazione primaria saranno eseguite, in conformità alla normativa vigente, dall'Attuatore, a propria cura e spese, *a scomputo dei relativi oneri* e sotto il controllo dell'Ufficio Tecnico comunale. In tal senso si evidenzia che le opere di urbanizzazione previste a scomputo oneri sono da considerarsi funzionali all'intervento e pertanto si applicano i disposti di cui all'art. 16 (comma 2bis) del DPR 380/2001.

7. Le spese tecniche per la redazione del Piano Attuativo e dei relativi allegati, per i frazionamenti, per la progettazione (progetto di fattibilità tecnica – economica, definitivo ed esecutivo) e la direzione lavori delle opere di urbanizzazione sono a carico dell'Attuatore, o dei suoi aventi causa a qualsiasi titolo.

8. La progettazione riferita al presente Piano Attuativo, compresa quella relativa alle opere di urbanizzazione, dovrà rispettare quanto previsto dal Regolamento Regionale 23 novembre 2017, n. 7 e s.m.i. in merito all'invarianza idraulica e idrogeologica.

9. L'Attuatore è obbligato, anche per il tramite della Pubblica Amministrazione, ad acquisire la certificazione antimafia di tutte le imprese appaltatrici o subappaltatrici prima del loro ingresso in cantiere, sanzionando con la risoluzione contrattuale l'accertata presenza in cantiere di imprese non in regola con la normativa antimafia, così come previsto dall'art. 22 del "Codice etico" del Comune di Monza approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 77 del 29 novembre 2012. L'acquisizione della certificazione antimafia dovrà essere tempestivamente comunicata al Comune.

L'Attuatore e suoi aventi causa aderiscono inoltre ai contenuti dell'art. 17 del citato "Codice etico".

10. Il costo delle opere di urbanizzazione primaria, come individuate al comma 1, è di € 94.827,11 (incluso costo sicurezza, escluso iva e spese tecniche).

11. Eventuali maggiori costi delle opere di urbanizzazione a scomputo oneri saranno a carico dell'Operatore. Qualora il costo complessivo delle opere di urbanizzazione

risultasse superiore all'ammontare degli oneri di urbanizzazione primaria, la differenza di spesa resterà comunque a carico del Soggetto Attuatore.

12. La realizzazione della nuova cabina Enel sarà realizzata a totale cura e spese da parte dell'Attuatore.

13. Non sono previste opere di urbanizzazione secondaria a scomputo degli oneri di urbanizzazione.

ART. 8 – ONERI DI URBANIZZAZIONE E CONTRIBUTO SUL COSTO DI COSTRUZIONE

1. Come evidente dalla Tavola n. 3 – Calcoli planivolumetrici, la Superficie Lorda SL risulta di complessivi mq. 2.532,69, distinta in mq. 1964,24 di edilizia libera e mq. 568,45 di edilizia convenzionata. Parimenti, la volumetria risulta di mc. 6.285,57 (mq. 1.964,24 x mt. 3,20 di altezza) di edilizia libera e di mc. 1.819,04 (mq. 568,45 x mt. 3,20 di altezza) di edilizia convenzionata. L'importo degli oneri di urbanizzazione primaria, come risultanti dall'applicazione delle tariffe vigenti, è pari ad € 82.342,08, così come esplicitati di seguito: € 73.792,59 (mc. 6.285,57 x €/mc. 11,74) di edilizia libera e € 8.549,49 (mc. 1.819,04 x €/mc. 4,70) di edilizia convenzionata. L'importo degli oneri di urbanizzazione secondaria, come risultanti dall'applicazione delle tariffe vigenti, è pari ad € 127.415,04, così come esplicitati di seguito: € 114.208,81 (mc. 6.285,57 x €/mc. 18,17) di edilizia libera e € 13.206,23 (mc. 1.819,04 x €/mc. 7,26) di edilizia convenzionata.

2. Si precisa che per i calcoli degli oneri concessori, ai sensi dell'art. 4 delle NA del Piano delle Regole vigente, dovrà essere utilizzata l'altezza reale riferita all'istanza di titolo abilitativo che verrà presentata ai sensi del precedente art. 3 della presente Convenzione; pertanto l'altezza reale sopra riportata ha carattere indicativo e verrà meglio precisata in sede edilizia qualora maggiore di quanto sopra indicato.

ART. 9 – CONGUAGLIO OPERE/ONERI

1. Gli oneri di urbanizzazione primaria e quelli di urbanizzazione secondaria, previsti per le opere di ristrutturazione edilizia ai sensi dell'art. 44, comma 8, della L.R. 12/2005, assommano ad € 209.757,12, tenuto conto che le opere di urbanizzazione a scomputo ammontano ad € 94.827,11, pertanto l'Attuatore dovrà corrispondere a titolo di oneri di urbanizzazione la somma di € 114.930,01.

2. Il contributo sul costo di costruzione, che sarà determinato al rilascio del permesso di costruire, sarà calcolato con le riduzioni per gli interventi di ristrutturazione edilizia previste dall'art. 48, comma 6, della L. R. n.12/2005

ART. 10 - VIGILANZA SULL'ESECUZIONE DELLE OPERE

1. All'Ufficio Tecnico comunale spetta la vigilanza durante l'esecuzione dei lavori, nonché il potere di impartire prescrizioni e direttive, vincolanti per l'operatore, non in contrasto con i titoli abilitativi, fermo restando che detta vigilanza e detto potere non costituiscono assunzione di direzione dei lavori da parte dell'Ufficio Tecnico comunale e che tutte le inerenti responsabilità restano a carico dell'Attuatore e dei Tecnici da essa incaricati.

2. L'esecuzione di ogni opera sulle strade e/o sulle aree pubbliche, compreso l'interramento delle canalizzazioni possono essere eseguiti soltanto dopo nulla-osta dell'Ufficio Tecnico comunale.

ART.11 - TARIFFE APPLICATE

1. Tutti gli oneri, di cui all'art. 8 della presente Convenzione, dovranno essere adeguati alle eventuali nuove tariffe qualora la richiesta del titolo abilitativo avvenga dopo 36 mesi dall'approvazione del Piano di Attuativo ai sensi dell'art. 38 (comma 7 bis) della L.R. n. 12 dell'11 marzo 2005 e s.m.i.. Gli aggiornamenti potranno essere effettuati solo in aumento.

2. Le somme di cui all'art. 8 della presente Convenzione dovranno essere versate al Comune all'atto del rilascio o efficacia del titolo abilitativo. Tali somme potranno essere rateizzate con il pagamento del 50% al rilascio o efficacia del titolo abilitativo e per il rimanente 50% in corso d'opera in due rate: la prima (25%) a 12 mesi dalla data del rilascio o efficacia del titolo abilitativo, la seconda (25%) a 24 mesi dalla stessa data.

Nel caso di ultimazione dei lavori prima delle scadenze suindicate, il versamento a saldo dovrà essere effettuato entro la data di ultimazione dei lavori.

Sulle somme dovute, per effetto della rateazione, dovrà essere corrisposto l'interesse legale. Per i versamenti rateizzati valgono inoltre le disposizioni dell'art. 42 del DPR n. 380/2001 e s.m.i..

3. La quota commisurata al costo di costruzione verrà corrisposto nei modi e nelle forme di legge.

ART.12 - GARANZIA FIDEJUSSORIA

1. L'Attuatore, in base al disposto del paragrafo 4, 5° comma, dell'art. 8 Legge 6 agosto 1967 n. 765, e a garanzia dell'esatta e piena esecuzione degli obblighi assunti in base alla presente Convenzione, presta una fideiussione bancaria (*o polizza di primaria Compagnia di Assicurazioni*), il cui importo – pari al 100% degli impegni assunti e non assolti al momento della stipula della presente Convenzione – è di € 94.827,11 oltre al 25% circa di spese tecniche ed IVA, pari un totale complessivo di € 118.534,00.

2. L'Attuatore potrà richiedere una riduzione dell'importo della garanzia di cui al presente articolo, che il Comune si impegna ad accettare, man mano che interverranno i collaudi favorevoli delle opere di cui all art. 5_____ della presente Convenzione e/o ad avvenuto pagamento degli oneri di urbanizzazione.

3. La garanzia è prestata con rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e non trova applicazione l'art. 1944, secondo comma del Codice Civile, nonché con la rinuncia espressa dell'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma del Codice Civile. In ogni caso i proponenti sono obbligati in solido sia tra di loro che con i fideiussori. La fideiussione è operativa e soggetta ad escussione a semplice richiesta del Comune, senza necessità di preventiva diffida o messa in mora con solo rilievo dell'inadempimento.

4. La garanzia dovrà essere conforme alla normativa in materia di cauzione prevista dalla legislazione sui Contratti Pubblici (D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36). Nel caso di inadempimento o ritardo nell'esecuzione delle opere di urbanizzazione, si applicheranno le medesime sanzioni previste dalla normativa vigente in materia di opere pubbliche, fatta salva la possibilità di esecuzione delle opere d'ufficio da parte del Comune. Le penali per ritardo sono quantificate in misura intermedia tra il massimo e il minimo previsti dalla suddetta normativa.

ART. 13 - VARIANTI

Potranno essere consentite all'Attuatore, in fase di esecuzione e senza necessità di approvazione di preventiva variante al Piano Attuativo, modificazioni planivolumetriche che non alterino le caratteristiche tipologiche di impostazione del Piano Attuativo stesso, non incidano sul dimensionamento globale degli insediamenti e non diminuiscano la dotazione di aree per servizi pubblici e di interesse pubblico o generale, ai sensi dell'art. 14 comma 12 della L.R. n. 12 dell'11 marzo 2005 e s.m.i..

ART. 14 - COLLAUDO DELLA LOTTIZZAZIONE

Ultimate, anche per lotti, le opere di urbanizzazione ed ogni altro tipo di adempimento edificatorio, l'Attuatore presenta al Comune una dichiarazione di avvenuta ultimazione; le opere saranno collaudate, entro la data di richiesta di agibilità degli edifici, a cura di un Tecnico indicato dal Comune e a spese dell'Attuatore. Il Comune si riserva la facoltà di nominare il collaudatore in corso d'opera, con oneri a carico dell'Attuatore.

ART. 15 - MANUTENZIONE E CONSEGNA DELLE AREE E DELLE OPERE

1. La manutenzione e la conservazione delle opere di urbanizzazione e delle relative aree, ancorché già cedute formalmente al Comune, resta a carico dell'Attuatore sino all'approvazione del collaudo finale.

2. Dall'approvazione del collaudo finale, la manutenzione ordinaria e straordinaria e la custodia delle aree cedute passa perennemente a carico del Comune.

ART. 16 - SOLUZIONE DI EVENTUALI CONTROVERSIE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere relativamente alla presente Convenzione, che non si siano potute definire in via amministrativa, l'autorità giudiziaria competente è il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sede Milano.

ART. 17 - SPESE

1. Tutte le spese inerenti e conseguenti la presente Convenzione saranno a totale carico dell'Attuatore; all'uopo vengono richieste le agevolazioni fiscali di cui alla Legge 28 giugno 1943 n. 666 e 28 gennaio 1977 n. 10, oltre all'applicazione di eventuali ulteriori successivi trattamenti più favorevoli.

ART. 18 - TRASCRIZIONE E BENEFICI FISCALI

1. L'Attuatore dichiara esplicitamente la rinuncia ad ogni diritto di iscrizione di ipoteca legale che potesse ad essa competere in dipendenza della presente Convenzione e all'uopo solleva il Signor Conservatore dei registri immobiliari da ogni responsabilità al

riguardo.

2. Le parti interessate autorizzano il Signor Conservatore dei registri immobiliari a trascrivere l'atto affinché siano note a terzi le obbligazioni assunte, con sollievo dello stesso Conservatore da ogni responsabilità al riguardo.

3. Al fine della concessione dei benefici fiscali previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia, si dà atto che tutte le cessioni di aree e manufatti di cui al presente atto sono state fatte in esecuzione del Piano di Governo del Territorio.

ART. 19 - LEGGI E REGOLAMENTI

Per quanto contenuto nella presente Convenzione si fa riferimento alle leggi ed ai regolamenti, sia generali che locali, in vigore ed in particolare alla Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12, al DPR 6 giugno 2001, n. 380 e smi.

ART. 20 – PRIVACY E TRATTAMENTO DEI DATI

Si comunica che tutti i dati personali comunicati al Comune di Monza saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste dal Regolamento 679/2016/UE. Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici. Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Monza. L'interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE. L'informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici comunali e consultabile sul sito web dell'ente all'indirizzo www.comune.monza.it. Il Comune di Monza ha nominato, con provvedimento del Sindaco, un proprio Data Protection Officer (DPO) / Responsabile della Protezione dei dati (RPD) (Art. 13.1.b Regolamento 679/2016/UE) raggiungibile a questo indirizzo email: privacy@adeguamentiprivacy.it. Ai sensi dell'art. 1341 e seguenti del Codice Civile le Parti contraenti dichiarano di accettare espressamente l'art. 17 "Soluzioni di eventuali controversie".

Letto, approvato e sottoscritto, li _____

L'Attuatore

Il Comune di Monza